

Padova, 03 luglio 2025

A tutti i Clienti  
Loro Sedi

Circolare n. 10/2025

## Divieto di attività lavorativa nelle ore più calde



Il **Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 32 del 30 giugno 2025** ha recepito le linee di indirizzo per la protezione del lavoratore dal calore e l'**ordinanza del 01/07/2025** con cui sono state adottate misure urgenti per tutelare i lavoratori esposti a temperature elevate nei settori agricolo, edile e delle cave.

### Divieto di attività lavorativa nelle ore più calde

A partire dal **3 luglio 2025** e fino al **31 agosto 2025**, è vietato svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le ore **12:30** e le ore **16:00**, su tutto il territorio della Regione Veneto, nei seguenti ambiti:

- settore **agricolo e florovivaistico**
- **cantieri edili all'aperto**
- **cave**

Il **divieto si applica esclusivamente nei giorni e nelle aree in cui**, secondo la mappa del rischio pubblicata su [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it), nella sezione "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" alle ore 12:00, **viene segnalato un livello di rischio "ALTO"**.

Il provvedimento si applica anche **qualora, nonostante l'adozione di misure di prevenzione**, il rischio per la salute del lavoratore resti elevato.

### Altre indicazioni operative

- **Restano validi** eventuali accordi aziendali che prevedano misure di tutela uguali o più restrittive.
- In tutti gli altri contesti lavorativi **all'aperto** o in **ambienti chiusi non climatizzati**, è **fortemente raccomandato il rispetto delle Linee di indirizzo regionali** per la prevenzione dello stress da calore.
- Il divieto **non si applica** alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai relativi appaltatori, **qualora l'attività riguardi interventi di pubblica utilità, emergenze o sicurezza**, e siano adottate misure adeguate di prevenzione secondo il D.Lgs. 81/2008.

### Aspetti contrattuali e sanzionatori

Le interruzioni dell'attività dovute all'applicazione dell'ordinanza rientrano tra i casi previsti dall'art. 121, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, consentendo la rinegoziazione dei termini contrattuali senza penali né risoluzione del contratto.

**La violazione del divieto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.**

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Dott. Luigi Sartori

Dott. Matteo Cecchinato  
Consulente del Lavoro